

DELIBERAZIONE 16 FEBBRAIO 2021

51/2021/E/EEL

**DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DA ENERGICA S.R.L. SOCIETÀ DI INGEGNERIA
NEI CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A., RELATIVO ALLA PRATICA DI CONNESSIONE
CON CODICE DI RINTRACCIABILITÀ 240488919**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1146^a riunione del 16 febbraio 2021

VISTI:

- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e, in particolare, l'articolo 14, comma 2, lett. f-ter);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, e s.m.i.;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e, in particolare, l'Allegato A, recante il "Testo Integrato delle Connessioni Attive" (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante la "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, commi 1 e 2, del D.Lgs. 93/11)" (di seguito: Disciplina o deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- la deliberazione dell'Autorità 24 novembre 2020, 496/2020/E/eel "Decisione del reclamo presentato da Helios S.r.l.s. nei confronti di e- distribuzione S.p.A., relativo alla pratica di connessione con codice di rintracciabilità 231928202" (di seguito: deliberazione 496/2020/E/eel);

- la “Guida per le connessioni alla rete elettrica di e-distribuzione”, Ed. 7.0 di agosto 2019 (di seguito: Guida per le connessioni);
- il vigente assetto organizzativo dell’Autorità;
- la nota del 5 marzo 2018 (prot. Autorità 7693), con cui il Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti ha delegato il Responsabile dell’Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO:

1. Con reclamo presentato in data 21 febbraio 2020 (prot. Autorità 6360 in pari data), Energica S.r.l. Società di Ingegneria (di seguito anche: reclamante o Energica) ha contestato a e-distribuzione S.p.A. (di seguito anche: gestore o e-distribuzione) la richiesta di integrazione documentale relativa alla domanda di connessione per l’impianto eolico di potenza pari a 975 Kw, da realizzare nel Comune di Petralia Sottana (PA), con riferimento alla pratica di connessione identificata con il codice di rintracciabilità 240488919;
2. con nota del 26 febbraio 2020 (prot. 6936), l’Autorità ha comunicato alle parti l’avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
3. con nota del 7 aprile 2020 (prot. Autorità 11768 del 7 aprile 2020), il gestore ha trasmesso la propria memoria difensiva;
4. con nota del 14 aprile 2020 (prot. 12282) l’Autorità, vista la citata comunicazione del gestore del 7 aprile 2020, ha chiesto al reclamante *“di voler confermare...se tutte le istanze rappresentate nel reclamo in oggetto possano ritenersi nelle more soddisfatte”*;
5. con nota in data 5 giugno 2020 (prot. Autorità 17722 dell’8 giugno 2020), Energica ha trasmesso le proprie controdeduzioni alla memoria del gestore, confermando l’interesse alla trattazione del reclamo;
6. con nota dell’11 giugno 2020 (prot. Autorità 18414 in pari data), il gestore ha replicato alle controdeduzioni del reclamante;
7. in data 25 novembre 2020 (prot. 38923), l’Autorità ha inviato una richiesta di informazioni al gestore;
8. in data 27 novembre 2020 (prot. Autorità 39338 del 27 novembre 2020), il gestore ha risposto alla suddetta richiesta di informazioni;
9. in data 30 novembre 2020 (prot. 39687), l’Autorità ha inviato una ulteriore richiesta di informazioni al gestore;
10. in data 4 dicembre 2020 (prot. Autorità 40710 del 4 dicembre 2020), il gestore ha risposto alla richiesta di informazioni del 30 novembre 2020;
11. in data 1 febbraio 2021, la Direzione Mercati Energia all’Ingrosso e Sostenibilità Ambientale ha trasmesso il parere tecnico, ai sensi dell’articolo 5, comma 2 della Disciplina.

QUADRO NORMATIVO:

12. Ai fini della risoluzione della presente controversia, rilevano le seguenti disposizioni del TICA:

- a. l'articolo 1, comma 1, lettera ll), secondo cui il tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta di connessione, corredata da tutte le informazioni come definite nel medesimo TICA, e la data di messa a disposizione del preventivo per la connessione. Il tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione comprende i tempi necessari per l'effettuazione di eventuali verifiche e sopralluoghi;
- b. l'articolo 6, comma 3, lettera c), secondo cui la richiesta di connessione deve recare la potenza nominale dell'impianto di produzione a cui si riferisce la medesima richiesta di connessione, ovvero il valore dell'aumento di potenza nominale dell'impianto di produzione installato;
- c. l'articolo 6, comma 3, lettera h), secondo cui la richiesta di connessione deve recare un piano particellare dell'opera che evidenzi le proprietà dei terreni in cui l'impianto di produzione è destinato a insistere;
- d. l'articolo 6, comma 3, lettera i), secondo cui la richiesta di connessione deve recare un documento, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante la disponibilità del sito oggetto dell'installazione degli impianti per la produzione di energia elettrica. Tale documento deve indicare almeno i presupposti di tale disponibilità in termini di proprietà o di eventuali diritti di utilizzo. Detta disponibilità non è richiesta laddove la procedura autorizzativa richieda l'esistenza di un preventivo per la connessione già accettato;
- e. l'articolo 6, comma 3, lettera o), secondo cui la richiesta di connessione deve recare lo schema elettrico unifilare, firmato da un tecnico abilitato, relativo alla parte di impianto allo stesso livello della tensione di consegna, ivi compresi i trasformatori dal livello della tensione di consegna ad altri livelli di tensione, nonché i dispositivi rilevanti ai fini della connessione (dispositivo generale, di interfaccia, di generatore), i punti di misura di produzione e di scambio e, qualora presenti, i punti di misura dell'energia elettrica assorbita e rilasciata dai sistemi di accumulo, a prescindere dal livello di tensione a cui detti dispositivi e punti di misura appartengono. Lo schema unifilare, redatto ai sensi delle Norme CEI deve evidenziare, se presenti, i sistemi di accumulo specificando il tipo di alimentazione (monodirezionali o bidirezionali) e il tipo di installazione (lato produzione o post produzione), gli ulteriori punti di connessione con altre reti, il relativo livello di tensione e codice POD, nonché l'eventuale presenza di dispositivi che impediscono di mettere in parallelo, anche transitoriamente, le reti su cui insistono i predetti punti, nonché il punto di connessione oggetto di adeguamento;
- f. l'articolo 7, comma 1, in virtù del quale, tra l'altro,

- il tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione è pari al massimo a 45 giorni lavorativi per potenze in immissione richieste superiori a 100 kW e fino a 1.000 kW;
- nel caso in cui la soluzione per la connessione implichi la realizzazione, il rifacimento, l'adeguamento o il potenziamento di linee elettriche a livelli di tensione superiori al livello di tensione a cui è erogato il servizio di connessione, il tempo per la messa a disposizione del preventivo per la connessione a disposizione del gestore di rete è incrementato di 15 giorni lavorativi qualora il medesimo ne dia comunicazione al richiedente entro le tempistiche per la messa a disposizione del preventivo indicate nel medesimo comma 7.1 del TICA;
- nei casi in cui è attivato il coordinamento tra gestori di rete previsto dagli articoli 34 e 35 del medesimo TICA, si applica quanto previsto dalla Parte V, Titolo II, del TICA anziché il medesimo comma 7.1 del TICA;
- qualora le richieste di connessione (di nuova connessione o di adeguamento di una connessione esistente) non siano corredate da tutte le informazioni come definite nel presente provvedimento, il gestore di rete ne dà tempestivamente comunicazione al richiedente.

QUADRO FATTUALE:

13. In data 7 gennaio 2020, il reclamante richiedeva al gestore un preventivo per la connessione alla rete elettrica di un impianto eolico della potenza di 975 kW, da realizzare nel comune di Petralia Sottana (PA);
14. in data 18 febbraio 2020, il gestore, assegnando alla pratica di connessione il codice di rintracciabilità 240488919, inviava al reclamante richiesta di integrazione documentale della domanda di connessione, comunicando che la documentazione trasmessa era incompleta e non poteva essere presa in carico, in quanto “- Nella CTR occorre dare opportuni riferimenti geografici in relazione all'area rappresentata (es. il comune). - Nello schema elettrico specificare la potenza del generatore in kW e di conseguenza rivedere il valore indicato nella domanda di connessione (che attualmente è stato dichiarato pari a 975 kW).”;
15. in data 20 febbraio 2020, il reclamante trasmetteva nuovamente la domanda di connessione al gestore inviando la documentazione richiesta tramite il Portale Produttori, al fine di ripristinarne l'operatività;
16. in data 21 febbraio 2020, Energica presentava reclamo contestualmente all'Autorità e al gestore, ai sensi dell'articolo 3, comma 5 della Disciplina, evidenziando che “un ritardo sulla mancata messa a disposizione del preventivo costituirebbe un danno grave ed irreparabile attesa la concreta e reale possibilità che non vengano riconosciuti gli incentivi previsti dal decreto FER 1 del 04/07/2019”;
17. in data 24 marzo 2020, il gestore, dando contestuale comunicazione al reclamante, ha avviato con Terna S.p.A. le attività relative al coordinamento tra gestori di rete,

come previsto dall'articolo 35 del TICA, al fine di valutare la possibilità di immissione in rete della potenza richiesta dal reclamante con la richiesta di connessione in oggetto.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:

18. Il reclamante, con riferimento alla richiesta di integrazione documentale avanzata dal gestore relativa alla Carta Tecnica Regionale (di seguito: CTR), ritiene che *“La CTR fornita il 07/01/2020 riporta tutti i riferimenti utili per localizzare l'area di realizzazione dell'impianto. Essa riporta infatti sia il Foglio da cui è stata estratta (622160), sia, nella parte destra, le coordinate geografiche di riferimento. In merito al Comune, si puntualizza che sull'intero foglio della CTR non viene visualizzato alcun comune, anzi nell'estratto fornito appare la località Chibbo che dà il nome all'intero foglio. La motivazione di fornire uno stralcio piuttosto che l'intero foglio è legata principalmente al ridotto spazio messo a disposizione dal portale produttori per il caricamento dei file da trasmettere, limitato a soli 5MB per ciascun file caricato. Nel caso in esame non è infatti possibile suddividere il documento in più parti.”*;
19. secondo Energica, *“il CTR inviato (o meglio la porzione ingrandita per conservare la qualità dell'immagine) indicava chiaramente il nominativo di riferimento ovvero C.da CHIBBO con indicate, sulla destra, le coordinate geografiche/GPS di riferimento...A conferma, si evidenzia che il CTR inviato successivamente il 20/02 è lo stesso identico, semplicemente in formato originale. La citata differenza dei numeri è da ricondurre, unicamente, ad un mero errore nella digitazione”*;
20. inoltre, con riferimento alla richiesta di integrazione documentale inerente alla potenza del generatore riportata sullo schema elettrico, il reclamante precisa *“che l'articolo 6.3 lettera o) del TICA riporta espressamente i contenuti dello schema elettrico da allegare alla richiesta di connessione, senza menzionare la potenza del generatore da esprimere in KW.”*;
21. a tale proposito, Energica evidenzia come anche il gestore, nel corso dell'istruttoria, abbia ammesso che *“la richiesta di integrazione documentale (specificare la potenza del generatore in kW del 18/02) NON ERA NECESSARIA e, a ben analizzare, anche la richiesta integrativa dare opportuni riferimenti geografici nella domanda di connessione (es nome del Comune)” era del tutto inutile.”*;
22. Energica, quindi, sottolinea come *“gli operatori di e-Distribuzione hanno operato, e a ben vedere continuano ad operare, in maniera del tutto superficiale e defatigatoria”* e come *“Tali condotte però comportano pesantissime ripercussioni in capo alla reclamante Energica che in questo modo non riesce a partecipare ai bandi del decreto FER 1.”*;
23. pertanto, il reclamante, richiede che *“venga considerata infondata la richiesta di integrazione del distributore del 18/02/2020 in quanto puramente pretestuosa”* e che *“la data ultima per l'emissione del preventivo rimanga il 10/03/2020 (ovvero 45 giorni lavorativi a decorrere dalla richiesta del 07/01/2020”*.

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:

24. Il gestore, con riferimento alla sua richiesta di integrazione documentale e, in particolare, per quanto attiene alla CTR, fa presente che “...il documento inviato in data 07/01/2020, allegato al reclamo in argomento, dovrebbe rappresentare, a detta del produttore, uno stralcio del foglio n. 622160 riferito alla Sezione denominata “Chibbò” che dovrebbe dare nome all’intero foglio. A valle degli opportuni controlli, la scrivente ha accertato che il foglio n. 622160 non si riferisce alla Sezione denominata “Chibbò”, di fatto rappresentata nello stralcio inviato dalla reclamante, bensì si riferisce alla Sezione denominata “Cozzo Mirio” (vedi CTR n. 622160 allegata). Per detto motivo è stata richiesta, in data 18/02/2020, l’integrazione documentale al fine di ottenere gli opportuni riferimenti geografici in relazione all’area in cui dovrà essere realizzato l’impianto di produzione.”; in particolare, e- distribuzione evidenzia che “In data 20/02/2020 la reclamante ha provveduto ad inviare la CTR riferita alla corretta Sezione denominata “Chibbò”, che è risultata essere la n. 621160 e non la n. 622160, come indicato nella prima carta inviata in data 07/01/2020. Si inviano in allegato le due CTR inviate da Energica il 7/01/2020 e il 20/02/2020.”;
25. in particolare, il gestore conferma “la legittimità della nostra richiesta di integrazione documentale del 18/02/2020 in merito alla CTR (Carta Tecnica Regionale), pervenuta in data 07/01/2020 a corredo della domanda di connessione, in cui si evidenziava che si sarebbe realizzato l’impianto sulla particella n. 101 del foglio 132 nel Comune di Petralia Sottana (PA). Infatti, come dimostrato per tabulas, detta CTR non conteneva gli opportuni riferimenti geografici in relazione all’area in cui si prevede la realizzazione dell’impianto di produzione.” e ribadisce “che il documento in questione che, come asserito dalla reclamante, rappresentava uno stralcio del foglio n. 622160 riferito alla Sezione denominata “Chibbò”, che dovrebbe dare nome all’intero foglio, non si riferisce a detta Sezione bensì alla Sezione denominata “Cozzo Mirio”, come si evince chiaramente dalla CTR n. 622160 allegata alla nostra nota identificata con protocollo E-DIS-07-04-2020-0222495.”;
26. e-distribuzione ritiene che “lo stralcio inviato in data 07/01/2020, evidenziava solo parzialmente le coordinate geografiche indispensabili ai fini della corretta individuazione del punto esatto in cui sorgerà l’impianto.” e che, dunque, “Tali ragioni hanno determinato la necessità di richiedere in data 18/02/2020 le integrazioni documentali, richiesta alla quale la reclamante ha dato seguito in data 20/02/2020 con l’invio della CTR riferita alla corretta Sezione denominata “Chibbò”, che è risultata essere la n. 621160 anziché la n. 622160, come indicato nella prima carta inviata in data 07/01/2020.”;
27. con riferimento, invece, ai dati della potenza da indicare nello schema unifilare, nel corso dell’istruttoria e “a seguito di ulteriori analisi della documentazione pervenuta in data 07/01/2020”, il gestore ha “ritenuto di accogliere le osservazioni avanzate dalla società Energica S.r.l.”;

28. e-distribuzione, pertanto, ritiene che “...la data di riferimento dalla quale decorre il termine per la messa a disposizione del preventivo di connessione, di cui all’art. 7 del TICA, sia il 20/02/2020, coincidente con la data di acquisizione della domanda di connessione completa della documentazione necessaria per dare seguito alla richiesta. Pertanto, il termine ultimo per l’invio del preventivo in argomento è il 24/04/2020 (45 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda di connessione).”;
29. il gestore, infine, fa presente che “...in data 24/03/2020 abbiamo dato avvio con Terna S.p.A. alle attività relative al coordinamento tra Gestori di Rete per valutare la possibilità di immissione in rete della potenza richiesta, come previsto dall’art. 35 dell’allegato A alla delibera ARG/elt 99/08 e s.m.i. (TICA). In pari data abbiamo provveduto a darne comunicazione alla reclamante con la nostra protocollo ED-24-03-2020-P0644523 (allegata), con la conseguente sospensione delle tempistiche stabilite per l’invio del preventivo.” e che, conseguentemente, provvederà “ad inviare il preventivo di connessione completo di tutti gli elementi di cui al comma 7.3 del TICA a valle dell’acquisizione delle valutazioni relative agli interventi riguardanti la rete del secondo Gestore di Rete interessato.”

VALUTAZIONE DEL RECLAMO:

30. La controversia oggetto della presente decisione verte sulla legittimità della richiesta di integrazione documentale alla domanda di connessione, formulata dal gestore in data 18 gennaio 2020, con cui si invitava il reclamante a: a) indicare nella CTR gli “...opportuni riferimenti geografici in relazione all’area rappresentata (es. il comune)...” ; b) specificare nello schema elettrico “...la potenza del generatore in kW e di conseguenza rivedere il valore indicato nella domanda di connessione...”;
31. ciò premesso in via preliminare, con riferimento alla contestazione di cui alla lettera b) del precedente punto 30, si rileva che e-distribuzione, nella memoria difensiva del 7 aprile (prot. Autorità 11768 del 7 aprile 2020), ha dichiarato che “a seguito di ulteriori analisi della documentazione pervenuta in data 07/01/2020, abbiamo ritenuto di accogliere le osservazioni avanzate dalla società Energica S.r.l.” Pertanto, si prende atto che, a seguito di tale dichiarazione del gestore, è venuta meno la materia del contendere circa tale censura;
32. in relazione invece alla contestazione relativa alla CTR, di cui alla lettera a) del precedente punto 30, ai fini della decisione dell’odierno reclamo, è opportuno, in primo luogo, richiamare le seguenti disposizioni regolatorie:
- l’articolo 6, comma 3 del TICA, il quale contiene l’elenco dei documenti e delle informazioni necessari alla predisposizione del preventivo di connessione che il richiedente la connessione deve comunicare al gestore (sia nel caso di richiesta di nuova connessione che nel caso di adeguamento della connessione esistente);
 - l’articolo 1, comma 1, lettera ll) del TICA, il quale prevede, tra l’altro, che il tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione è il tempo

- intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta di connessione, corredata da tutte le informazioni come definite nel medesimo TICA (in particolare, dal predetto articolo 6, comma 3 del TICA), e la data di messa a disposizione del preventivo per la connessione;
33. ciò posto, dagli elementi acquisiti agli atti, è emerso che la CTR, trasmessa dal reclamante in data 7 gennaio 2020, non riportava i corretti e opportuni riferimenti geografici in relazione all'area rappresentata, tali da consentire al gestore di individuare il corretto posizionamento dell'impianto di produzione da connettere alla rete elettrica;
 34. in particolare, dalle evidenze istruttorie, risulta che il documento trasmesso dal reclamante il 7 gennaio 2020, insieme alla richiesta di connessione, quale stralcio del foglio n. 622160 riferito alla Sezione denominata "Chibbò", non si riferiva a tale Sezione - che invece risulta essere mappata sul foglio 621 160 - ma alla Sezione denominata "Cozzo Mirio";
 35. emerge, dunque, che alla data della richiesta di connessione la documentazione trasmessa dal reclamante presentava delle incongruenze relative all'individuazione dell'area in cui doveva essere realizzato l'impianto di produzione, le quali sono state poi sanate da Energica, in data 20 febbraio 2020, con l'invio della CTR riferita alla corretta Sezione denominata "Chibbò", che è risultata essere la n. 621160 e non la n. 622160 che, come accennato, si riferiva invece alla diversa Sezione denominata "Cozzo Mirio";
 36. ne consegue che il gestore, stanti le suddette incongruenze documentali e dunque, la carenza di alcune informazioni necessarie - alla luce delle citate disposizioni regolatorie previste dall'articolo 6, comma 3 del TICA - alla corretta predisposizione del preventivo di connessione, con la sua nota del 18 febbraio 2020, ha legittimamente richiesto, ai sensi degli articoli 1, comma 1.1, lettera ll) e 7 del TICA, al reclamante le necessarie integrazioni;
 37. tuttavia, dall'istruttoria emerge, altresì, che il gestore ha richiesto al reclamante le integrazioni in parola decorsi 30 giorni lavorativi dalla presentazione della richiesta di connessione (e quindi a 15 giorni lavorativi dalla potenziale data di scadenza per la messa a disposizione del preventivo);
 38. a tal proposito lo stesso articolo 7, comma 1 del TICA dispone che "*Qualora le richieste di cui ai commi 6.1 o 6.2 non siano corredate da tutte le informazioni come definite nel presente provvedimento, il gestore di rete ne dà tempestivamente comunicazione al richiedente*", in coerenza al canone di diligenza professionale ex articolo 1176, comma 2 del codice civile, richiesto al gestore, ed ai principi generali di collaborazione, buona fede oggettiva e correttezza di cui agli articoli 1175, 1337, 1366 e 1375 del codice civile ed all'articolo 1, comma 2 *bis* della legge 241/90, che devono sempre improntare i rapporti tra gestori di rete e operatori;
 39. peraltro, tale circostanza seppur valutabile certamente sotto il profilo dell'efficienza aziendale, non configura, di per sé, una violazione della regolazione censurabile in questa sede, atteso che, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 7, comma 1, e dell'articolo 1, comma 1, lettera ll), del TICA, per potenze in immissione richieste superiori a 100 kW e fino a 1.000 kW il gestore dispone di

- 45 giorni lavorativi per mettere a disposizione del richiedente il preventivo di connessione e tale termine decorre da quando il gestore riceve tutta la documentazione completa relativa alla richiesta di connessione (come previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera ll), del TICA e dal paragrafo B.5 della Guida per le connessioni). Nella fattispecie in esame è emerso, come accennato, che il gestore ha richiesto l'integrazione documentale al reclamante in data 18 febbraio 2020 e dunque entro il citato termine di 45 giorni lavorativi dalla richiesta di connessione;
40. nondimeno, in linea di continuità con quanto indicato nella decisione assunta con deliberazione 496/2026/E/eel, da cui non si ravvisano elementi per discostarsi, si rileva l'opportunità che il gestore provveda ad una soluzione generale ed organica della problematica oggetto della presente decisione ed al riguardo si ritiene opportuno raccomandare ad e-distribuzione, qualora le richieste di connessione di impianti di produzione di energia elettrica - sia di nuove connessioni che di adeguamento di connessioni esistenti - non siano corredate da tutte le informazioni e documenti previsti dal TICA, di richiedere le necessarie integrazioni, ai soggetti richiedenti le connessioni, nel più breve tempo possibile, anche al fine di evitare il reiterato e non risolutivo ricorso alla procedura contenziosa gestita dall'Autorità ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com;
 41. ogni altro argomento di doglianza, non espressamente esaminato dal Collegio, è stato ritenuto irrilevante ai fini della decisione e comunque inidoneo a supportare una conclusione di tipo diverso;
 42. pertanto, rilevato che, sulla base delle risultanze istruttorie e delle sopradescritte motivazioni, il reclamo presentato da Energica S.r.l. Società di Ingegneria nei confronti di e-distribuzione S.p.A. non può trovare accoglimento

DELIBERA

1. di respingere, nei termini di cui in motivazione, il reclamo presentato da Energica S.r.l. Società di Ingegneria nei confronti di e-distribuzione S.p.A., relativo alla pratica di connessione identificata con il codice di rintracciabilità 240488919;
2. di raccomandare a e- distribuzione S.p.A. di analizzare la completezza delle domande di connessione - relative a nuove connessioni ovvero di adeguamento di connessioni esistenti - nel più breve tempo possibile, così da poter tempestivamente comunicare al richiedente le eventuali integrazioni necessarie, come previsto dall'articolo 7, comma 1 del TICA;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla

notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

16 febbraio 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini